



COMUNE DI RHO

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI AUSILI
FINANZIARI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA
LEGGE N. 241/1990

9
allegato alla deliberazione n. 265 del 20.12.90 di Consiglio Comunale.

IL SEGRETARIO GEN.

(Dott. Elio Minelli)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AUSILI FINANZIARI AI SENSI DELL'ART.12 DELLA LEGGE N.241/7.8.1990.

1. L'Amministrazione Comunale concede ausili finanziari per il raggiungimento di obiettivi rientranti nei compiti alla stessa attribuiti ai sensi di legge.

2. Tali ausili finanziari possono essere concessi sia a soggetti pubblici che a soggetti privati, previa presentazione alla Amministrazione Comunale di formale richiesta, dalla quale risulti la precisa e documentata motivazione della richiesta.

In particolare, nel caso di richiesta da parte o a nome di Enti ed Associazioni, essa deve contenere la dettagliata descrizione della attività o della iniziativa per la quale si chiede il contributo comunale, le sue finalità, l'attinenza ai compiti della Amministrazione, il costo complessivo.

3. Gli ausili finanziari sono concessi con apposito atto deliberativo, in conformità con gli artt. 32, 35 e 45 della L.142/90, sulla base della valutazione effettuata, tenendo conto di alcuni dei seguenti parametri:

- attinenza ai programmi comunali
- rilevanza sociale
- rilevanza culturale
- rilevanza territoriale
- assenza di fine di lucro
- rappresentatività del soggetto proponente
- documentato stato di bisogno del richiedente.

4. Per l'erogazione dei contributi concessi vige facoltà da parte della Giunta Comunale di richiedere la presentazione di documentazione giustificativa, che attesti l'effettuazione, fino all'ammontare del contributo stesso, di spese connesse all'attività o all'iniziativa per le quali il contributo è stato accordato.

5. Per quanto riguarda la concessione di ausili finanziari previsti da Leggi nazionali o regionali, si applicano le norme recate dalle leggi stesse; in difetto di tali norme, si applicano quelle del presente Regolamento.